

## CXLIX.

## TORNATA DEL 13 MARZO 1911

## Presidenza del Presidente MANFREDI.

**Sommario.** — *Congedi* (pag. 4757) — *Ringraziamenti* (pag. 4757) — Il Presidente commemora il senatore Pierantoni (pag. 4757) — Si associano i senatori Mortara (pag. 4758), Melodia (pag. 4759), Finali (pag. 4759) e il ministro della pubblica istruzione (pag. 4759) — *Nomina di Commissione* (pag. 4759) — *Presentazione di progetti di legge* (pag. 4760, 4767) e di *relazioni* (pag. 4759, 4760, 4762, 4776) — *Votazione a scrutinio segreto* (pag. 4760) — Dopo osservazioni del senatore Rattazzi (pag. 4761) cui rispondono il Presidente (pag. 4761) e il ministro della pubblica istruzione (pag. 4761), è fissato per la seduta del 15 marzo la discussione dell'interpellanza del senatore Rattazzi al Presidente del Consiglio sullo svolgimento dei lavori parlamentari — *Seguito della discussione del disegno di legge*: « Sull'obbligo della laurea in medicina e chirurgia per l'esercizio della odontoiatria » (N. 405) — Dopo discorsi dei senatori Golgi (pag. 4768) e Durante, relatore (pag. 4762), e del ministro della pubblica istruzione (pag. 4769), è chiusa la discussione generale — L'art. 1° è approvato senza osservazioni (pag. 4770) — Sull'articolo 2 parlano i senatori Foà (pag. 4770, 4775, 4777), Grassi (pag. 4771), Golgi (pag. 4771), Righi (pag. 4772), Luciani (pag. 4773, 4775), Dini (pag. 4774), Maragliano (pag. 4776), Astengo (pag. 4777), Durante, relatore (pag. 4773, 4778), e il ministro della pubblica istruzione (pag. 4777) — Il seguito della discussione è rinviato alla successiva tornata (pag. 4779) — *Proposta del ministro dell'istruzione pubblica* (pag. 4779) — *Risultato di votazione* (pag. 4779).

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, della marina, del tesoro, dell'istruzione pubblica e delle poste e telegrafi.

BORGATTA, *segretario*. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

**Congedi.**

PRESIDENTE. Domandano congedo di un mese i senatori Campo per motivi di salute, Mainoni, per motivi di servizio, Pedotti, per motivi di famiglia.

Se non si fanno osservazioni in contrario, questi congedi s'intenderanno accordati.

**Ringraziamenti.**

PRESIDENTE. Hanno inviato ringraziamenti le famiglie dei defunti senatori Primerano, Forratti e Rossi Luigi per le onoranze rese dal Senato ai loro congiunti e per le condoglianze inviate.

**Commemorazione del senatore Pierantoni.**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi!

I nostri voti, perchè ci fosse salvo il collega Augusto Pierantoni, non sono stati esauriti. La fiera malattia è stata indomabile; gli ha spenta ieri alle 18 quella vita, che Chieti gli aveva data nel 24 giugno 1840, e condotta

aveva con amore di patria e devozione al dovere, affettuoso alla famiglia ed agli amici.

Studente in Napoli, soldato della rivoluzione nel 1860, seguì la bandiera del Duce dei Mille sino al Volturmo. In una lettera del 1867 Garibaldi gli si firmava *fratello d'armi e di pensiero*. Tenne poi dalla Dittatura l'ufficio di segretario nel Ministero della pubblica istruzione nel quale continuò a Torino, praticando al tempo stesso nello studio legale del Mancini. Laureatosi in Napoli con isforzo di studii, conseguì a concorso la cattedra del diritto internazionale e costituzionale nell'Università di Modena nel 1865; dalla quale passò a quella di Napoli e da Napoli a Roma, durando con zelo all'insegnamento sino all'ultimo de' suoi giorni, amorevole ai discepoli, e da questi amatissimo. Avvocato, come all'insegnamento, pose fede e calore alla professione forense. Tornò nel 1866 alle armi sotto il grande condottiero per la campagna del Trentino. Giacomo Medici gli fece dono di una fotografia con la dedica: *al prode artigliere di Valsugana*.

Al Parlamento gli fu dato l'ingresso nel 1874 dai suffragi del Collegio di Santa Maria Capua Vetere per la XII legislatura, e mantenuto in seggio fino a tutta la XV; poi fu l'eletto del primo Collegio di Caserta. Alla Camera si segnalò con frequenti discorsi di politica e di diritto; appartenne e lavorò a Giunte e Commissioni importanti.

Entrato in Senato per nomina del 25 novembre 1883, qui pure spiegò calore, tenacia e forza di convinzione nelle sue tesi; prediligendo la sua materia, le questioni del diritto internazionale. Grande mole di cognizioni e copia di dottrine possedeva nella mente, e ricca memoria di fatti e di sentenze. Numerose pubblicazioni ci ha lasciate; con gli scritti e nei viaggi e ne' congressi e nelle conferenze fecesi conoscere agli stranieri, rappresentando degnamente il proprio paese. Nell'autunno ultimo a Washington, delegato d'Italia al settimo Congresso Penitenziario, ebbe festose accoglienze ed onoranze. Nel 1885 fu delegato italiano alla Conferenza internazionale di Parigi per il trattato sulla navigazione libera del canale di Suez; e nello stesso anno fu insignito del titolo di dottore *honoris causa* dall'Università di Oxford. Fu nel 1873 de' fondatori e presidente dell'Istituto di Diritto internazio-

nale: fu Consigliere dal 1876 del Contenzioso diplomatico.

Onore dunque alla memoria del compianto collega, e pace alla sua anima. Alla eletta donna, che gli fu consorte, ed ai figli le condoglianze del Senato. (*Benissimo*).

MORTARA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MORTARA. Non vedendo presente nessuno degli onorevoli colleghi che illustrano le cattedre della Facoltà giuridica di Roma, e avendo avuto l'onore di essere pur io per molti anni collega nell'insegnamento del diritto al compianto senatore Pierantoni, sento il dovere, benchè mi sia venuta completamente nuova e inattesa la notizia della sua perdita, di prendere la parola per associarmi in nome degli studiosi del diritto e dei professori di diritto italiani, alle nobili parole con le quali il compianto maestro fu testè commemorato dal nostro illustre presidente.

La scienza giuridica italiana ha perduto veramente uno dei suoi cultori molto illuminati, che fu dei più fecondi e benemeriti; poichè senza dubbio Augusto Pierantoni, nella lunga sua attività d'insegnante, di pubblicista, di rappresentante della scienza e del Governo d'Italia, in congressi, in riunioni diplomatiche, conferenze giudiziarie ed interparlamentari presso Stati stranieri, ebbe sempre a tener alto nobilissimamente il decoro della cattedra italiana, e fu degno erede di Pasquale Stanislao Mancini nel rappresentare l'Italia come antesignana di quel movimento degli studi giuridici che precorre le aspirazioni dei cuori di tutte le persone benpensanti verso la meta dell'affratellamento dei popoli sotto una legge comune, sotto una norma giuridica universale che rappresenti il trionfo della civiltà e della pace.

Anche recentemente egli fu in America dove ebbe da quegli studiosi del diritto e da quei nostri connazionali alte onoranze che furono eco della benemerita che tanti anni di lavoro indefesso ed elevatò gli avevano giustamente procurato.

Io credo dunque di essere interprete dei sentimenti di tutti i colleghi ringraziando il nostro Presidente delle parole con le quali così acconciamente egli ha voluto tratteggiare i meriti del compianto nostro collega, e nel proporre

che siano manifestate alla famiglia di lui e all'Università di Roma le condoglianze del Senato per il lutto che ha colpito l'una e l'altra. (*Approvazioni*).

MELODIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA. Permetta il Senato che, col cuore profondamente commosso, io mi associ alle nobili parole testè pronunziate dall'illustre Presidente e dal senatore Mortara.

Questi hanno luminosamente ricordato il caldo patriota, il valoroso soldato dell'indipendenza nazionale, l'insigne scienziato.

A me, ch'ebbi lunga ed affettuosa dimestichezza con Augusto Pierantoni, sia concesso ricordare la nobiltà dell'animo suo, la grandezza del suo cuore.

Vivace nelle discussioni, anche private, usando parole taglienti e qualche volta aspre, pareva, forse, a coloro che non lo conoscevano intimamente, ben diverso da quello che realmente egli era.

Bastava osservarlo pochi minuti dopò, per aver chiara la dimostrazione che nell'animo suo non albergava mai nè astio, nè rancore verso alcuno e che sotto quella forma incisiva si nascondeva una grande bontà d'animo.

Del suo gran cuore è prova l'affetto sviscerato ch'egli nutriva per la sua famiglia, affetto che traspariva in tutti i suoi atti, in tutte le sue parole.

Prego il Senato di volere inviare le sue condoglianze non solo, come ha proposto il senatore Mortara, all'Università ed alla sua famiglia, e specialmente alla desolata vedova, che il gran nome paterno e quello illustre dello sposo ha anch'essa con le opere e gli scritti nobilitato, ma anche alle città di Chieti e di Santa Maria Capua Vetere.

La prima gli diè i natali, l'altra gli aprì le porte del Parlamento e fu da lui molto amata, sceglierla a sua dimora per tutto il tempo che gli lasciava disponibile l'adempimento dei suoi doveri di professore e di parlamentare. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. A queste proposte dei senatori Mortara e Melodia, alle quali non dubito il consenso unanime del Senato, mi farò premura di dare esecuzione.

FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI. Mi associo di gran cuore, con animo di amico, alle lodi che del compianto Pierantoni han detto l'illustre nostro Presidente ed i colleghi senatori Mortara e Melodia, e mi vi associo anche in nome del Consiglio del contentuoso diplomatico, al quale insieme appartenevamo e dove egli aveva occasione di mostrare la vastità della sua dottrina nelle materie di diritto internazionale.

La scienza ha fatto una grande perdita in questo nostro collega, il quale, per le qualità della mente e dell'animo, sotto una rude scorza, era degno dell'affetto di tutti. (*Approvazioni*).

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Il Governo si associa alle lodi che l'illustre Presidente del Senato ed i senatori Mortara, Melodia e Finali hanno tributato alla memoria del senatore Pierantoni come patriota, studioso, insegnante e cittadino. (*Approvazioni*).

#### Nomina di Commissione.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi dei senatori incaricati di rappresentare il Senato alle esequie del senatore Pierantoni, che avranno luogo domani alle ore 15.

La Commissione risulta composta dei senatori: Franchetti, Barracco Roberto, Perla, Giordano-Apostoli, Solinas-Apostoli Cavasola, e Petrella.

#### Presentazione di relazioni.

FILI-ASTOLFONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FILI-ASTOLFONE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Concessione gratuita al comune di Roma della Regia nave « Stella Polare ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Fili-Astolfone della presentazione di questa relazione, la quale sarà stampata e distribuita.

LUCCA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUCCA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Provvedimenti per la istruzione primaria popolare.

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Lucca della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Avverto poi il Senato che questo disegno di legge verrà in discussione nel giorno di martedì della ventura settimana, secondo gli accordi presi con l'Ufficio centrale ed il Governo, e questo per lasciare agli onorevoli senatori il tempo conveniente per esaminarla.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto per la nomina di un componente della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, di un componente della Commissione per le petizioni e di due membri del Consiglio centrale per le scuole italiane all'estero, nonchè la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati per alzata e seduta nella precedente seduta e cioè:

Ampliamento del silurificio di S. Bartolomeo e impianto di un'officina torpedinisti (Numero 454);

Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1909 che permette la costruzione e l'ampliamento di edifici destinati ai servizi della difesa marittima nelle aree demaniali della zona falcata del porto di Messina (N. 455);

Lotteria a beneficio dell'Asilo nazionale per gli orfani dei marinai in Firenze (N. 434);

Tombola telegrafica a favore degli ospedali riuniti di Montepulciano (N. 435).

Prego il senatore, segretario, Melodia di procedere all'appello nominale per queste votazioni.

MELODIA, *segretario*, fa l'appello nominale.

#### Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Procederò ora al sorteggio dei nomi dei senatori che funzioneranno da scrutatori.

Sono sorteggiati come scrutatori della votazione per la nomina di un componente della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, i signori senatori: Cruciani-Alibrandi, Gualterio e Di Collobiano; della votazione per la nomina di un componente della Commissione per le petizioni, i signori senatori: Lucchini Luigi, Torlonia a Maurigi; della votazione per la nomina di due membri del Consiglio centrale per le scuole italiane all'estero, i signori senatori: Cotti, Finali e De Sonnaz.

#### Presentazione di un disegno di legge e di relazioni.

CIUFFELLI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIUFFELLI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento:

Variazioni da apportarsi alla legge n. 111, 24 marzo 1907 che approva l'impianto delle stazioni radio-telegrafiche di Napoli, Palermo e Cagliari.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro delle poste e telegrafi della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso prescritto dal regolamento.

BETTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Pro-ruga dei termini per la revisione straordinaria delle liste elettorali commerciali ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Bettoni della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

SACCHETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SACCHETTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione intorno ad alcuni decreti registrati con riserva e presentati al Parlamento per essere convertiti in legge.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Sacchetti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

BLASERNA, *vice-presidente della Commissione di finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BLASERNA, *vice-presidente della Commissione di finanze*. A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1910-1911;

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 166,000 in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero de-

gli affari esteri per l'esercizio finanziario 1910-1911.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Blaserna della presentazione di queste due relazioni, le quali saranno stampate e distribuite.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome della Commissione di finanze, le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Approvazione di maggiori assegnazioni di lire 8363.15 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1909-910;

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 31,091 verificatasi nelle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1909-910 concernenti spese facoltative;

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 17,682.18 verificatesi nelle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1909-1910 concernenti spese facoltative;

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 879,589.57 sopra alcuni capitoli concernenti spese obbligatorie e d'ordine del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1909-910 risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Finali della presentazione di queste relazioni, le quali saranno stampate e distribuite.

**Per l'interpellanza del senatore Rattazzi sullo svolgimento dei lavori parlamentari.**

RATTAZZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RATTAZZI. Il giorno 7 corrente ho avuto l'onore di presentare al Senato una interrogazione rivolta al Presidente del Consiglio sullo svolgimento dei lavori parlamentari. Il ministro che si trovava allora presente, e che, se ben ricordo, era il ministro dei lavori pubblici, dichiarò che avrebbe informato il Presidente del Consiglio di questa mia interrogazione, ri-

servendosi di fare poi sapere se e quando avrebbe risposto.

Sono passati parecchi giorni, nè io ho fatto sollecitazioni, perchè era noto che il Presidente del Consiglio era trattenuto alla Camera dei deputati da urgenti ed importanti discussioni. Oggi non sussistendo più tali ragioni, io credo, non per riguardo a me, ma per riguardo all'Assemblea cui ho l'onore di appartenere, di chiedere che questa interrogazione sia posta all'ordine del giorno, se non di domani, di dopo domani, perchè allora il Presidente del Consiglio o verrà, o farà sapere quando potrà rispondere alla mia interpellanza.

PRESIDENTE. Io ho avuto occasione di parlare con l'onor. Presidente del Consiglio dei ministri di questa domanda d'interpellanza, ed egli ebbe a rispondermi che nei giorni scorsi si era trovato impegnato nell'altra Camera per importanti discussioni e che anche oggi e domani doveva intervenire in seno ad alcune Commissioni della Camera stessa. Aggiunse però che dopo sarebbe stato a disposizione del Senato.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Ho chiesto la parola solamente per dire che oggi il Presidente del Consiglio dei ministri è impegnato alla Camera dei deputati per interrogazioni e interpellanze di molta importanza, altrimenti sarebbe stato presente alla seduta del Senato.

RATTAZZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RATTAZZI. Sapevo anch'io che oggi il Presidente del Consiglio era occupato alla Camera dei deputati ed è per questo che ho detto di porre la mia interpellanza all'ordine del giorno di domani o di dopo domani. Ma, malgrado questo, io prego l'onorevolissimo nostro Presidente a voler considerare che il Parlamento si compone di due rami, cioè del Senato e della Camera dei deputati, e che entrambi hanno diritto ad eguali riguardi. Credo perciò che un'ora per venire a rispondere alle interrogazioni che si rivolgono in Senato, il Presidente del Consiglio la dovrebbe trovare. Per queste ragioni, insisto perchè la mia interpellanza sia messa all'ordine del giorno della seduta di mercoledì prossimo.

Se il Presidente del Consiglio realmente non potrà intervenire in quel giorno al Senato, ne rimetteremo lo svolgimento ad altra seduta.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Riferirò al Presidente del Consiglio quanto ha esposto il senatore Rattazzi.

PRESIDENTE. Allora lo svolgimento della interpellanza del senatore Rattazzi sarà messo all'ordine del giorno della seduta di dopodomani, mercoledì.

#### Presentazione di relazione.

VERONESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Derivazioni ed uso di acque pubbliche.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Veronese della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

#### Seguito della discussione del disegno di legge: « Sull'obbligo della laurea in medicina e chirurgia per l'esercizio della odontoiatria » (N. 405).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Sull'obbligo della laurea in medicina e chirurgia per l'esercizio della odontoiatria ».

Ricordo che giovedì scorso fu iniziata la discussione generale, e che, in seguito alle osservazioni fatte dal senatore Golgi ed alla proposta del ministro della pubblica istruzione, la discussione fu sospesa, perchè il ministro e l'Ufficio centrale potessero mettersi d'accordo intorno ad alcuni emendamenti da introdursi nel disegno di legge. In seguito all'intervenuto accordo è stato formulato un nuovo testo, sul quale apro la discussione generale.

DURANTE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DURANTE, *relatore*. L'odontoiatria, come la chirurgia, fiori fin dalla più remota antichità.

Della chirurgia abbiamo monumenti imperituri tramandatici, come tutti sanno, da Ippocrate, da Galeno, da Celso, sicchè Cicerone, sorpreso di tanto sapere in quel tempo, ebbe a dire: *...homines nulla re propius ad Deos accedere quam salutem hominibus dando...*

Egualemente possiamo dire dell'odontoiatria. Documenti scritti non ve ne sono, ma vi sono

dimostrazioni indiscutibili del come ha dovuto essa fiorire fin dall'antichità. Io ho avuto occasione di esaminare nelle mascelle delle mummie egiziane raccolte nel celebre Museo di Londra molti e bei lavori di protesi dentaria; legatura in oro di denti, sostituzioni di denti con altri fatti artificialmente di osso, dentiere parziali e via discorrendo; sicchè, indubitabilmente, questa branca della chirurgia ebbe abilissimi cultori tremila e più anni fa; ma insieme alla chirurgia generale, purtroppo, nel medio evo cadde in uno stato deplorabile. L'una e l'altra furono esercitate allora da barbieri, poichè un medico che si rispettava non usava esercitare nessuna di queste branche; senonchè la chirurgia generale, con la rinascita, riprese il volo del progresso, volo che in questi ultimi tempi è giunto a tale altezza, che, se rivivisse Cicerone, non collocherebbe più i chirurghi vicino, ma accanto agli Dei, tanti sono i miracoli che oggi opera la chirurgia.

La odontoiatria invece è rimasta disgraziatamente in mano ai ciarlatani; l'han sempre esercitata i flebotomi, i barbieri, i frati e perfino i fabbri ferrai.

Questa branca pur troppo fin ad oggi in Italia è stata trascurata. Dobbiamo indubbiamente e indiscutibilmente all'America del Nord se l'odontoiatria, tratta dal nulla, e tolta dalle mani dei ciarlatani di piazza, fu fatta progredire nel campo dell'igiene, della patologia, dell'operatoria e della meccanica, fino ad elevarla a disciplina scientifica di alto interesse e di alto valore sociale.

Solo nel 1839 furono fondate queste scuole nell'America del Nord le quali in brevissimo correre di tempo si moltiplicarono, in modo che oggi in quel paese se ne contano 62, mantenute da associazioni private e riconosciute dallo Stato.

Tutti gli Stati europei e qualcuno anche dell'estremo Oriente, come il Giappone, sono provvisti di questo insegnamento nelle forme legali e nelle forme scientifiche: solamente in Italia appena appena da qualche anno a questa parte timidamente si è fondato qualche insegnamento d'odontoiatria in qualche Università, timidamente, dico, perchè questi insegnamenti in fondo sono sprovvisti affatto di mezzi, che avrebbero dovuto essere forniti dalle Università, secondo il decreto Reale Boselli 1890. Ma

purtroppo le Università questi mezzi non li hanno; quindi l'insegnamento riesce insignificante, tanto che nessun medico-chirurgo oserrebbe di esercitare questa branca, conscio della sua ignoranza; soltanto pochi, che hanno avuto la opportunità di educarsi in scuole estere e segnatamente in quelle dell'America del Nord, esercitano con molta dignità e con molto decoro in Italia; essi sono pochi, tanto pochi che potrei dire si possono contare sulle dita della mano.

Gli altri alla meglio si son portati avanti, o leggiucchiando libri della materia, ovvero imbarcandosi in uno esercizio al quale non sono certamente troppo adatti.

Era quindi indispensabile che anche l'Italia, benchè ultima, istituisse degli insegnamenti di odontoiatria, i quali rendono un grande beneficio all'umanità.

Finora i più credono che questa branca chirurgica sia poco interessante; ma chi ha sofferto mal di denti e chi non può masticare, sa quanto valore essa abbia, e a chi non sa e non conosce quale sia l'importanza dello stato fisiologico dei denti, io dico che senza questi non si ha una buona digestione, e senza una buona digestione non si può aver salute; i denti quindi sono un coefficiente indispensabile per il benessere organico.

Ecco perchè dicevo come ormai fosse giunto il momento, pur essendo l'Italia ancora ultima in questo genere di studi, di creare una legge che mettesse in condizioni tali l'insegnamento della odontoiatria da educare dentisti abili, colti, dentisti in una parola sufficienti al bisogno del nostro popolo. E si noti che, mentre nell'America del Nord i dentisti sono nientemeno più di trentamila, e moltissimi altri lasciano questo paese per invadere altre regioni — noi abbiamo appena, tra dentisti diplomati, dentisti dottori, ed esercenti abusivi, circa seicento professionisti, i quali, in rapporto alla popolazione, rappresentano un nulla. Infatti, se si toglie qualche buon dentista che esercita nelle principali città, nei piccoli centri dentisti non se ne trovano, e la dentistica è ancora nelle mani delle persone che ho citato, cioè di barbieri, di frati, di fabbri ferrai!

A proposito di questa legge due egregi colleghi, il prof. Golgi ed il prof. Foà, fecero l'uno una critica a fondo, l'altro una critica

benevola alle disposizioni contenute negli articoli.

L'uno cominciò col dire: sembra che secondo l'Ufficio centrale si dovrebbe seguire l'esempio delle Nazioni che hanno preceduto l'Italia in tale insegnamento, e specialmente quello degli Stati Uniti d'America. E lesse alcuni brani della relazione dell'Ufficio centrale per provare che questo riconosce eccellente l'insegnamento autonomo adottato dagli Stati Uniti, mentre afferma non essere migliore la via seguita dall'Austria dove la scuola di odontoiatria è collegata con l'insegnamento universitario.

« Quindi di fronte a questi giudizi — egli prosegue — voi venite a stabilire la laurea in medicina e chirurgia per poter fare il dentista; vi trovate così in perfetta contraddizione con voi stessi. Mi dite difatti che le scuole americane sono le migliori e poi volete, come l'Austria, i dottori in medicina e chirurgia per l'esercizio della odontoiatria, seguendo così quella nazione che voi stessi criticate ».

Ma se ella, egregio collega, avesse continuato a leggere la relazione, si sarebbe persuaso che noi non siamo in contraddizione, perchè diciamo sì che le scuole americane sono organizzate in maniera meravigliosa, diciamo che la scuola austriaca non dà buoni risultati perchè non provvista dei mezzi di cui sono provviste le scuole americane; ma noi abbiamo scritto pure che non vogliamo seguire gli americani, non vogliamo seguire la scuola austriaca, ma vogliamo fare qualche cosa che sia utile e confacente ai bisogni del nostro paese.

Noi abbiamo per fortuna i medici condotti che altri paesi non hanno; noi abbiamo i medici militari, e quelli della marina, sia militare che libera, noi abbiamo medici che esercitano nei piccoli centri; ma tutti costoro non sanno nulla di odontoiatria.

Non vorremmo noi fare in modo che tutti questi possano arrecare qualche beneficio, avendo almeno le nozioni fondamentali di odontoiatria, nei luoghi ove si trovano?

È naturale che sia così, perciò noi vogliamo che tutti questi medici si avviino allo studio di siffatta disciplina.

D'altro lato, le Università in cui gradatamente si istituiranno gli insegnamenti, non potranno dare una educazione completa, un perfezionamento così alto da gareggiare con quello

che si impartisce nelle scuole modello di dentistica americane.

Ecco dunque il bisogno che si ha di insegnare gli elementi della odontoiatria, in tutte le università, e la convenienza che vi siano in Italia alcuni centri dotati di tutto il necessario onde poter esplicitare l'insegnamento superiore come esso è impartito in America, affinché i dottori in medicina e chirurgia possano avere quell'alta cultura che fa bisogno a chi vuol esercitare nei grandi centri.

Quindi contraddizione nessuna. Noi non abbiamo fatto che amalgamare l'insegnamento della scuola austriaca per ciò che può essere utile in alcune regioni, con alcuni elementi dell'insegnamento americano, che deve servire a dare degli specialisti eletti, degli specialisti a cultura superiore.

Ma dice il collega senatore Golgi: voi volete che un povero diavolo che studia sei anni, faccia ancora due anni di odontoiatria? E poi dove trovate voi analoghe disposizioni di legge per altre materie, per altre specialità nel nostro paese?

Io osservo: è vero, noi imponiamo un corso troppo lungo e faticoso, ai nostri laureati in medicina e chirurgia, tanto più che essi sono oberati da esami più o meno necessari, per non dire di altri niente affatto utili. Ma non è lo stesso nei paesi dove si richiede la laurea in medicina e chirurgia come oggi in Austria? Là fanno il loro corso in medicina e chirurgia; poi coloro i quali si vogliono specializzare, debbono seguire per tre semestri un corso odontoiatrico. E non è lo stesso anche nell'America? Gli americani accolgono nelle Facoltà dentarie i medici chirurghi e li obbligano a studiare due anni l'odontoiatria. E possiamo dire che è lo stesso in tutte le altre Nazioni, in cui si richiedono dove quattro anni, dove due e dove tre anni per completare il corso della odontoiatria. Quindi a me pare che non possiamo fare a meno di imporre ai medici chirurghi, che si vogliono dare alla specialità ed alla cultura elevata dalla odontoiatria, due anni di corso negli Istituti di perfezionamento.

Un'altra osservazione faceva il collega Golgi. Egli diceva: ma con questa legge voi volete dare la laurea di dottore in odontoiatria; e che bisogno vi è di far ciò?

Se ne può fare a meno, non dico di no. Se

l'Ufficio centrale venne a questa determinazione, fu appunto perchè trovò deliberazioni e ordini del giorno fatti dalle federazioni odontoiatriche europee le quali nei Congressi di Stokolma, di Ginevra e di Madrid vollero affermare che il chirurgo dentista, il quale ha cultura superiore e che proviene da una scuola di perfezionamento, debba distinguersi dall'altro che viene soltanto dalla Università, o da quello che è solo tale, perchè gliene accorda il titolo il diploma ottenuto col vecchio sistema. Questo fu il concetto che ci spinse ad ammettere nella legge questa laurea speciale; ma l'Ufficio centrale, io credo, non ha nessuna ragione di sostenere questa sua opinione, potendosi — come voleva il collega Foà — concedere invece di una laurea di dottore in odontoiatria un semplice diploma. Il dottore in genere può esercitare l'odontoiatria; colui il quale si voglia distinguere facendo il corso speciale, corso superiore di odontoiatria, prenderebbe il diploma di odontoiatria.

Il senatore Golgi tocca poi l'argomento dell'esercizio abusivo della odontoiatria, e rileva che finora sono prevalse ragioni di opportunità e di umana benevolenza, che hanno impedito di risolvere la questione in modo definitivo, e « voi dell'Ufficio centrale, soggiunge, che combatteste queste ragioni di umana benevolenza, siete poi venuti alla conclusione di accettare che l'esercente abusivo venga chiamato all'esame per avere un diploma in odontoiatria ». Noi abbiamo criticato, severamente criticato, le autorità che per venti anni non hanno saputo applicare la legge, legge rappresentata dal decreto Reale sottoscritto dal Boselli e dal decreto Reale sottoscritto dal Cremona. Malgrado che questi decreti vietassero in modo assoluto l'esercizio della odontoiatria senza la laurea, dopo aver concesso rispettivamente un dato tempo, per presentarsi all'esame di licenza, a coloro che abusivamente l'esercitavano, l'esercizio abusivo ha continuato indisturbato. Una volta che le autorità competenti non hanno sorvegliato l'applicazione del decreto-legge Boselli e Cremona, e che questi esercenti in buona fede hanno potuto supporre che quei decreti non avessero valore di legge, noi non potevamo colpirli. Per questa semplice ragione abbiamo accettato, come ultima e definitiva volta, di chiamare, mediante questa legge, gli esercenti abusivi a

dar prova della loro abilità, per ottenere una licenza o un diploma di odontoiatria nella maniera antica.

Ma è bene che si faccia punto, poichè se questa legge non sarà severamente applicata, se le autorità competenti continueranno a chiudere gli occhi e le orecchie, l'esercizio della odontoiatria abusiva non ce lo toglieremo d'attorno.

Bisogna tenere conto che molti esercenti abusivi non sono che dei meccanici; cioè, per intendersi, non sono che fabbricanti di denti e di mascelle, i quali viceversa non sanno curare nè i denti nè le mascelle, non avendo alcuna cognizione di igiene, di anatomia, di patologia, di terapia dentaria.

E siccome presso di noi il bisogno degli odontoiatri è grande, è naturale che queste persone facilmente trovino clienti, e con quanta soddisfazione delle disgraziate loro mascelle lascio ai colleghi considerare.

Ciò non deve essere; e ora che sono chiamati a dare l'esame tutti coloro che hanno i titoli voluti dalla presente legge, se gli esami saranno fatti con quelle norme dettate, noi avremo, se non altro, la garanzia che coloro che eserciteranno l'odontoiatria, avranno delle conoscenze abbastanza estese per compiere il loro esercizio coscienziosamente.

Il collega Golgi osserva: «Ma voi, così come avete compilata la legge, ottenete risultati peggiori di quelli che avrebbe ottenuto la legge venutaci dalla Camera, la quale richiedeva dei documenti che valessero a dimostrare la pratica odontoiatrica; documenti che dovevano essere presentati al Consiglio sanitario provinciale il quale avrebbe poi dato il diploma di esercente in odontoiatria».

Ma quale garanzia, domando io, avremmo avuto in tutto ciò? Il timore che il collega Golgi esprimeva, che con le disposizioni introdotte nella legge emendata dal nostro Ufficio centrale, potessero penetrare nel campo degli odontoiatri una infinità d'ignoranti, dovrebbe essere molto maggiore conservando la dizione della legge venutaci dalla Camera. Infatti è vero che si domanda la prova dell'esercizio di odontoiatria per otto anni, si chiede la presentazione di documenti che comprovino che l'esercente ha seguito un corso di odontoiatria per tre anni o in Italia o fuori d'Italia;

ma a questa facilitazione che noi diamo vi è il correttivo dell'esame; e secondo la legge, come ci era venuta dalla Camera, l'esame non c'era, o era di pochissimo conto e fatto dal Consiglio sanitario provinciale.

Tutti sapete come è costituito il Consiglio sanitario provinciale, e quale competenza in esso possa trovarsi per un simile esame; mentre costituendo una commissione di tecnici, chirurghi, patologi, odontoiatri, l'esame diventa realmente più serio; con questo esame l'individuo potrà effettivamente dimostrare la sua capacità, se capacità possiede, altrimenti non potrà avere il diploma.

Quindi, introducendo l'esame, che vogliamo scritto, orale e sperimentale, non facciamo che assicurare al pubblico odontoiatri di capacità indiscutibile.

Abbiamo messo l'esame scritto perchè noi sappiamo che gli esami fatti a questa classe di esercenti, se non sono scritti, daranno luogo ad inconvenienti enormi: ciascuno griderà all'ingiustizia; chiunque è stato rimandato dirà che la Commissione è stata assolutamente partigiana, mentre coll'esame scritto ciò non potrà più avvenire. Con questa legge noi diamo tutte le garanzie perchè i chiamati all'esame riescano veramente buoni dentisti dandone le prove scientifiche e pratiche.

Si dice: è idea dominante che l'esercizio della protesi dentaria sia unito alla scuola di odontoiatria. Perfettamente: l'odontoiatra che non sa fare il meccanico, è lo stesso del chirurgo che non sappia indicare come deve esser fatto un apparecchio ortopedico.

La dentistica non è poi una scienza così vasta, così profonda da non dar tempo al dentista di esercitarsi nella costruzione dei denti e delle mascelle; e se abitualmente questi non fa ciò, è soltanto perchè nell'esercizio pratico glie ne manca il tempo.

Fate una scuola di meccanici o date ai meccanici il mezzo di apprendere quest'arte in una scuola di perfezionamento, e ne vedrete i risultati; i meccanici non hanno bisogno nè di laurea nè di diploma, essi vanno considerati alla stregua degli ortopedici; stanno alla odontoiatria come gli ortopedici alla chirurgia; sono operai, niente altro che operai, come accennai nella relazione, i quali non raramente difettano della licenza elementare.

Se questi andranno alla scuola di odontoiatria per apprendere la meccanica odontoiatrica, tanto meglio; se la vorranno apprendere presso gli esercenti è affare loro; se vorranno lavorare alla dipendenza di un odontoiatra, lo faranno; se vorranno lavorare invece per conto proprio, o per più odontoiatri, lo potranno anche fare; ma l'insegnamento ufficiale della protesi deve essere affidato alla scuola, e nella pratica ogni protesi deve essere indicata dall'odontoiatra. Questi è un laureato, quegli è un semplice meccanico.

Il nostro illustre collega concluse con un ordine del giorno che bolla d'incompetenza l'Ufficio centrale.

È di questa laurea d'incompetenza noi gliene siamo grati. È vero, noi saremo incompetenti, ma crede Ella, collega carissimo, che gli sarebbe facile trovare in Italia Commissioni di più larga competenza, come Ella dice nel suo ordine del giorno?

Io ne dubito; fra i clinici Ella troverà molti valenti chirurghi che s'intendono, come è obbligo loro, di dentistica e di patologia dentaria, ma se Ella volesse una Commissione di più larga competenza troverebbe la cosa un po' difficile, e dovrebbe ricercarne i componenti fra gli specialisti... (*Interruzione del senatore Rattazzi*).

DURANTE. ... e fuori del Senato, mi suggerisce il collega Rattazzi. Lei li conosce meglio di me i dentisti; fatte le rare e debite eccezioni, la maggior parte di essi sono buoni manovratori, buoni terapisti, ma scienziati non lo sono. Fatte le debite e rare eccezioni, quindi, a me pare che la nostra incompetenza non sia poi tanto alta quanto egli sembra sospettare. Ad ogni modo chi vieta a molti dei nostri colleghi che di scienze chirurgiche sono maestri, di prendere parte alla discussione e di migliorare la legge?

L'Ufficio centrale certo non ha tanto orgoglio di credersi infallibile in una legge di questo genere.

E veniamo ora al discorso del nostro egregio amico senatore Foà. Egli, in genere, accetta la legge, ma fa delle osservazioni e delle critiche.

Comincia col dire: « Voi avete stabilito che la Commissione, la quale deve esaminare i dentisti, debba essere composta dal clinico chirurgico, dal patologo chirurgico e poi dall'inse-

gnante ufficiale o da un libero docente di odontoiatria.

Perchè volete far questo? In tal caso dovrete »...

FOÀ. Non ho parlato di questo; ma del secondo comma dell'art. 2 che tratta della Commissione universitaria.

DURANTE. Ma tanto risulta, egregio collega, dal resoconto sommario. Ella disse propriamente così: « In massima il concetto non mi sembra cattivo (parlando della legge), ma per uguaglianza di trattamento, bisognerebbe fare entrare nella Commissione di esami anche gli insegnanti di altre sottobranchi della chirurgia, quali l'ostetricia, l'oculistica ecc. »

FOÀ. Questo fu un errore di stampa.

DURANTE, *relatore*. Veramente io non avevo nemmeno preso nota di ciò; ma, se c'è un errore, allora va bene. Le branche speciali quali l'ostetricia, la ginecologia, l'oculistica, hanno gli esaminatori speciali e quindi non hanno nulla a che fare con la chirurgia generale; ma se la otorinolaringoiatria, l'ortopedia e la traumatologia non hanno Commissioni speciali, è giusto che i loro insegnanti entrino alternativamente a far parte delle Commissioni di chirurgia generale, e ciò senza una regola stabilita, di modo che gli studenti non sappiano in precedenza quale di questi specialisti potrà essere loro esaminatore. Saranno essi così, lungo il corso dei loro studi, obbligati a seguire l'insegnamento di tutte le branche accennate e quindi arriveranno dinanzi alla Commissione con cognizioni sufficienti, altrimenti, oberati come sono di numerosissimi esami, non seguirebbero menomamente quegli insegnamenti che non sono obbligatori e che non sono soggetti ad esami speciali.

Fa inoltre osservare il senatore Foà, come fece anche il collega Golgi, che il titolo di dottore in odontoiatria non ha riscontro nelle nostre leggi, e vorrebbe invece dare ai dottori che seguono la scuola superiore di odontoiatria un diploma di perfezionamento; e su questo possiamo essere d'accordo, come già dissi.

Infine egli raccomanda di comprendere fra le Università dove devono fondarsi le scuole superiori o di perfezionamento, anche la Scuola Superiore di Milano. Uguale raccomandazione ha fatto per lettera e per telegramma il collega Mangiagalli.

L'Ufficio centrale non aveva compreso questa Scuola nel novero di quelle in cui dovranno essere istituite le scuole di perfezionamento, sol perchè negli organici non vi ha riscontrato un insegnamento ufficiale di odontoiatria.

Eppure, secondo quanto dice l'onor. senatore Foà, l'insegnamento di Milano è uno dei migliori d'Italia, se non il più perfetto.

Perciò l'Ufficio centrale unanimemente accetta questo concetto; anzi addirittura toglie la specificazione delle Università, in cui queste scuole superiori e di perfezionamento dovranno istituirsi, e dice, come potrete vedere nella nuova dizione stabilita per l'art. 2: « in quelle Università o in quegli istituti superiori dove esiste ufficialmente un insegnamento di odontoiatria si fonderanno le scuole di perfezionamento odontoiatrico ».

Un'altra osservazione speciosa fatta dal collega Foà è questa: « Voi volete che l'odontoiatra non eserciti altro che le cure dei denti, non faccia altro che le operazioni sui denti, ma è troppo vaga questa dicitura. Voi non potrete impedire che i dentisti possano fare operazioni nella bocca. Infatti, Milano ha nominato il suo istituto: Istituto Stomatologico, cioè a dire istituto per la cura delle malattie della bocca ». L'Ufficio centrale a questo desiderio del collega Foà non addiviene. I dentisti che non sono laureati in medicina e chirurgia non abbiano l'ardire di oltrepassare con la loro azione il campo dei denti e dell'alveolo. Guai se non fosse così! Ritornerebbero ai tempi antichi dei barbieri, che esercitavano la chirurgia, o copieremmo il deplorable costume in voga ora nell'America del Sud con i suoi *curanderos*. Non è possibile dar facoltà al dentista, che non è medico-chirurgo, di operare oltre il campo dei denti e dell'alveolo. Su di questi, quando avrà dato prova di essere capace praticamente, potrà esercitare la sua arte, ma fuori del dente e dell'alveolo nulla! Se è medico-chirurgo invece può fare quello che vuole: la restrizione di esercizio qui figura nell'articolo delle disposizioni transitorie, e riguarda appunto tutta quella classe di dentisti che non sono laureati in medicina e chirurgia, e che debbono rimanere addirittura nel campo dei denti e non oltrepassarlo.

A me non sembra di dover rispondere altro agli egregi colleghi preopinanti. Li prego sol-

tanto che si mostrino soddisfatti delle mie risposte. Ad ogni modo prego il Senato perchè non ponga più tempo in mezzo e approvi questo disegno di legge, il quale è altrettanto necessario quanto qualunque altro ramo della legislazione sanitaria; anzi io credo ancora di più, perchè ogni dentista ha in ogni individuo che si affida alle sue cure trentadue clienti! (*Approvazioni*).

#### Presentazione di un progetto di legge

CRE DARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRE DARO, *ministro della pubblica istruzione*. A nome del mio collega del Tesoro, ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento:

Approvazione della Convenzione in data 28 ottobre 1910 tra il Ministero del tesoro, il Ministero della pubblica istruzione, il Comune, la Provincia e la Cassa di risparmio di Bologna per l'incremento di quella Regia Università.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della pubblica istruzione della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà la procedura ordinaria degli Uffici.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori scrutatori di procedere allo spoglio delle urne ed i senatori segretari alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti, ed i senatori scrutatori allo spoglio delle schede).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Annaratone, Astengo.

Bacelli, Baldissera, Barracco Roberto, Bava-Beccaris, Bertetti, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Bodio, Borgatta.

Cadolini, Camerano, Camerini, Candiani, Canzi, Carafa, Casana, Cefaly, Centurini, Colleoni, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero, Cosenza, Cotti, Croce, Cruciani-Alibrandi.

D'Adda, D'Alife, Dalla Vedova, Dallolio, De Sonnaz, Di Brazza, Di Brocchetti, Di Broglio,

Di Camporeale, Di Collobiano, Dini, Di San Giuliano, Doria Pamphili, Durante.

Ellero.

Fili-Astolfone, Finali, Fiocca, Foà, Franchetti, Frascara.

Garofalo, Gessi, Giordano Apostoli, Giorgi, Goiran, Golgi, Gorio, Grassi, Greppi, Guala, Gualterio.

Leonardi-Cattolica, Levi Ulderico, Lucca, Lucchini Luigi, Luciani.

Malaspina, Malvano, Malvezzi, Manassei, Maragliano, Mariotti Filippo, Mariotti Giovanni, Massarucci, Maurigi, Mazza, Mazzolani, Mazzoni, Melodia, Minesso, Molmenti, Mortara.

Papadopoli, Paternò, Perla, Petrella, Piaggio, Polacco, Ponzio-Vaglia.

Rattazzi, Righi, Rignon, Rossi Girolamo, Rossi Giovanni.

Sacchetti, Saladini, Sani, Scaramella-Manetti, Schupfer, Scialoja, Solinas-Apostoli, Sonnino.

Taiani, Tarditi, Todaro, Torlonia, Torrigiani Luigi.

Vacchelli, Veronese, Vigoni Giulio.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge n. 405.

GOLGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GOLGI. La legge sull'obbligo della laurea per i dentisti dovrà essere discussa analiticamente, nell'esame dei singoli articoli; perciò io non credo sia il caso che ora io segua, in tutto il suo svolgimento, il discorso fatto dal senatore Durante. Mi limiterò a pochissime parole.

Nella seconda parte del suo discorso, evidentemente il senatore Durante ha sovrapposto le due questioni, lasciando supporre che io abbia combattuto anche la prima, quella che riguarda lo scopo generale che la legge si prefigge, cioè di ottenere che tutti quelli che aspirano a conseguire la laurea in medicina e chirurgia siano obbligati a completare la loro educazione scientifico-pratica con un corso di odontoiatria; il quale scopo deve essere ben distinto da quello di creare anche in Italia, sull'esempio di quanto si è fatto presso le altre nazioni, una classe elevata di specialisti provetti ed abili.

Ora, questo non corrisponde a quanto io ho detto. Se il collega Durante ha creduto rim-

proverare me di non aver letto fino in fondo la sua relazione, mentre io ho studiato quel documento in tutti i suoi particolari, con maggior ragione a lui io dovrei dire che non ha seguito il filo di quanto io ho esposto.

Nella mia esposizione io mi sono attenuto scrupolosamente alle parole che ho trovato scritte nella relazione, facendo dei riscontri tra le premesse da una parte e le conclusioni dall'altra. Facendo tale riscontro, io ho trovato delle contraddizioni le quali, a mio modo di vedere, per sé, rappresentano un argomento di dubbio circa la maturità della questione, ed hanno rinforzato in me il convincimento che essa meritasse un ulteriore studio.

Come dissi, io ho nettamente distinti i due intendimenti che la legge presentata dall'Ufficio centrale si era prefissi. Circa il primo, quello di completare l'educazione dei medici, io ho fatto il mio più largo plauso e, con altrettanto calore ho approvato la disposizione, per la quale in tutte le Facoltà gradatamente si dovrà introdurre l'insegnamento della odontoiatria. Credo che dichiarazioni più esplicite sarebbero state impossibili. Ho poi considerato in modo ben distinto, cosa che, nel suo discorso d'oggi, non ha fatto il collega Durante, il secondo scopo, quello che si riferisce alla creazione di una speciale e distinta classe di cultori dell'odontoiatria.

Io ho fatte quelle osservazioni, perchè mi è sembrato che, da una parte, le disposizioni dirette a raggiungere questo secondo scopo non potessero in tutto corrispondere al fine; dall'altra, e soprattutto, perchè mi è sembrato che vi fosse qualche cosa di eccessivo: specialmente la richiesta di due anni di nuovi studi, dopo i sei del corso di medicina, per conseguire la nuova laurea in odontoiatria, pur facendo astrazione del lato giuridico della questione, a me, e credo alla maggioranza dei colleghi, è sembrata fosse veramente di troppo!

Questa idea la mantengo.

Mi compiaccio che da questo punto di vista il collega Durante abbia annuito col riconoscere che non si possa trattare di una laurea in odontoiatria, da conseguirsi dopo altri due anni di studio, ma di un periodo di perfezionamento, dopo il quale al già laureato in medicina potrebbe essere conferito un semplice diploma per la specialità odontoiatrica.

Questa è questione che dovrà essere nuovamente esaminata nella discussione degli articoli e perciò mi pare del tutto superfluo insistere ora.

Un altro punto, sul quale nel discorso d'oggi il collega Durante ha rilevata la sua divergenza a mio riguardo, è quello che si riferisce al semplice certificato richiesto per l'ammissione all'esame di abilitazione pel conseguimento del titolo di chirurgo dentista.

Mantengo il mio giudizio, riaffermando che questo certificato, che può essere fornito da persone che non hanno legittimato in alcun modo il loro ingresso negli studi di odontoiatria, per me, rappresenta una porta aperta agli elementi meno garantiti.

Devo qui accennare ad un altro appunto, forse il più grave, anche perchè nelle parole pronunziate dall'onor. Durante si può ravvisare lo studio di dare alla mia critica un carattere personale.

A proposito del mio ordine del giorno, evidentemente il senatore Durante ha attribuito una gravità eccezionale alla nomina da me proposta di una Commissione di larga competenza.

Debbo dichiarare che il collega ha attribuito alle mie parole un significato che va oltre il mio pensiero, soprattutto in quanto di personale egli ha ravvisato nelle mie dichiarazioni. Io non ho difficoltà a ripetere essere mio convincimento che tutte le questioni incluse nel disegno di legge, presentato dall'Ufficio centrale, dovrebbero essere considerate con criteri molto larghi e colle diverse forme di competenza derivante dalla composizione a larga base della Commissione, di cui io avrei voluto la nomina.

Ma che io abbia potuto minimamente mettere in dubbio l'altissima competenza del collega Durante è da escludersi nel modo più assoluto. Del resto, lo stesso svolgimento di questo nostro dibattito, a mio avviso, giustifica, così l'ordine del giorno per la sospensiva che io mi sono indotto a proporre, come la speciale idea della Commissione, alla quale avrei voluto prendessero parte, oltre i giuristi ed i rappresentanti della chirurgia, anche gli anatomo-patologi insieme a qualche cultore eminente dell'odontoiatria.

La questione è ora avviata in un senso di-

verso; sia che si voglia, a costo di rimanere isolato nel mio giudizio, devo riaffermare il convincimento mio nel senso dell'opportunità che il grave argomento sia studiato con calma e serena ponderazione.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Io non credo che sia il caso di fare un discorso sopra questo disegno di legge di carattere eminentemente tecnico, che è stato esaminato da professori che si chiamano Golgi, Foà e Durante. Mi limito ad alcune considerazioni di carattere specialmente finanziario.

Il disegno di legge è stato ridotto ad una forma più modesta. Infatti esso, in sostanza, viene a stabilire che in tutte le Università, dove vi sia una Facoltà medica, venga dichiarata obbligatoria, nel periodo di tre anni, l'istituzione dell'insegnamento di odontoiatria e protesi dentaria. Attualmente gli incarichi di questa disciplina in Italia mi pare che siano tre: dunque se ne dovranno aggiungere dodici altri, con una spesa totale di circa 30,000 lire, che il bilancio della pubblica istruzione può sopportare anche per le note riduzioni che questo capitolo ha avuto in quest'anno. Rimangono però da istituire ancora dei gabinetti, chè questo insegnamento senza indirizzo sperimentale non potrebbe avere efficacia.

In quanto all'istituzione dei corsi speciali, che sarà bene di chiamare nella legge « scuole di perfezionamento », noi non facciamo altro che richiamare l'attenzione sopra il regolamento speciale della Facoltà di medicina, il quale all'art. 12 dice precisamente così: « gli insegnamenti della Facoltà potranno raggrupparsi secondo l'affinità delle materie, associando anche insegnamenti di altre Facoltà, ed essere costituiti in istituti o scuole di perfezionamento ». E tra gli istituti e le scuole di perfezionamento che sono elencate nell'articolo successivo, al n. 13 vi è appunto la scuola di odontoiatria e protesi dentaria. Quindi la legge non introduce nell'ordinamento universitario una novità, ma dà mezzi perchè questo insegnamento, che è collocato all'ultimo posto, in omaggio all'antica sentenza *prima digestio fit in ore*, abbia la dignità che gli si addice.

La nomina degli insegnanti, stabilisce la

legge, dovrà essere fatta secondo la legge che disciplina le nomine a cattedre universitarie; e questo articolo poteva anche essere tralasciato perchè la norma è evidente; ma l'Ufficio centrale ha ritenuto opportuno di mantenerlo per maggiore chiarezza.

Io debbo però, come rappresentante del mio collega del Tesoro assente, fare una osservazione: colla disposizione transitoria si viene ad istituire un diploma professionale, il quale rappresenta un vantaggio pubblico, offrendo delle garanzie nuove; ma rappresenta pure un vantaggio per coloro che otterranno questo diploma. Quindi credo di dovere interpretare il pensiero del collega assente, e in ogni modo di compiere un dovere di uomo di Governo, proponendo che questo esame di diploma sia soggetto ad una tassa, come lo sono tutti gli esami di questo genere nel nostro Paese.

Lo Stato deve sopportare delle spese, e non è giusto che queste spese gravino intieramente sul bilancio dello Stato. Propongo quindi che la tassa di diploma sia, in questo caso, stabilita in lire 200.

Con queste osservazioni di carattere finanziario, e considerando che ormai anche le differenze di opinione fra i senatori che hanno partecipato a questa discussione con grande competenza tecnica, sono ridotte a ben poca cosa, raccomando al Senato l'approvazione di questo disegno di legge, che rappresenta un notevole progresso per l'insegnamento universitario e per la salute pubblica.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

#### Art. 1.

Chi vuole esercitare l'odontoiatria e la protesi dentaria deve essere munito del diploma di laurea in medicina e chirurgia.

(Approvato).

#### Art. 2.

Nel termine di tre anni il Ministero della pubblica istruzione provvederà ad istituire speciali corsi di odontoiatria e protesi dentaria gradatamente presso le Facoltà mediche del Regno.

In quelle Università dove già esiste l'inse-

gnamento dell'odontoiatria e protesi dentaria l'insegnante ufficiale o a titolo privato di odontoiatria e protesi dentaria dovrà far parte delle Commissioni di esami delle discipline chirurgiche.

Nelle Università e negli Istituti superiori universitari, ove alla promulgazione della presente legge esiste insegnamento ufficiale di odontoiatria e protesi dentaria, saranno istituiti corsi per l'istruzione dei medici chirurghi che vogliono dedicarsi alla specialità.

FOÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOÀ. Io ho alcune osservazioni da fare, piuttosto di forma che di sostanza, specie dopo le dichiarazioni fatte dall'on. relatore e dal signor ministro.

Nel secondo comma dell'articolo 2 è detto: « in quelle Università dove già esiste l'insegnamento della odontoiatria e protesi dentaria, l'insegnante ufficiale o a titolo privato di odontoiatria e protesi dentaria dovrà far parte delle Commissioni di esame delle discipline chirurgiche ». Ora io propongo si dica: « in quelle Università dove esiste... », omettendo la parola: « già », per non incorrere in pericoli di interpretazione. Siccome quello che si vuole è che l'insegnamento di odontoiatria e di protesi dentaria faccia parte della Commissione in chirurgia, s'intende che ciò avverrà dove esiste l'insegnamento; ma quel « già » potrebbe far sottintendere dove esisteva fin da prima, ed allora si limiterebbe l'applicazione della legge a tre o a quattro istituti solamente. Certo, non è questa la intenzione dell'Ufficio centrale; ma la dizione suddetta potrebbe prestarsi ad un'erronea interpretazione; onde è opportuno correggere il comma predetto affermando: « in quelle Università dove esiste l'insegnamento », invece che « in quelle Università dove già esiste l'insegnamento » ecc.

Poi l'articolo dice: « dovrà far parte delle Commissioni ».

L'onor. relatore ha riconosciuto che lo stesso diritto può essere avanzato anche da altri sottospecialisti, e non, come era detto per errore di stampa, nel sommario della seduta del Senato, in ostetricia o in oculistica, ma in otorino-laringoiatria o in ortopedia. Questi potrebbero essere chiamati a far parte delle

Commissioni di chirurgia, allo stesso titolo che questa legge vorrebbe dare al dentista, onde avvenga che tutti gli specialisti abbiano la uguale sanzione ai loro corsi.

L'onor. relatore ha già accettato l'idea che facciano il turno; quindi è bene che sia detto: « in quelle Università dove esiste l'insegnamento della odontoiatria e della protesi dentaria, l'insegnante ufficiale, o a titolo privato di odontoiatria e protesi dentaria, farà parte per turno coi docenti di altre specialità, nelle Commissioni di esame delle discipline chirurgiche ». Questo è il senso preciso delle parole dell'onor. relatore, e che coincidono col mio pensiero.

Poi si dice: « Nelle Università o negli Istituti superiori universitari ove alla promulgazione della presente legge esiste insegnamento ufficiale di odontoiatria e protesi dentaria, saranno istituiti corsi per l'istruzione dei medici chirurghi che vogliono dedicarsi alla specialità ».

Qui vi è una questione molto grave sulla quale parlerà anche un altro egregio collega; e la questione proviene dall'inciso: « ove alla promulgazione della presente legge esiste insegnamento ufficiale di odontoiatria e protesi dentaria ».

Questo è quanto dire che gli istituti di perfezionamento non si faranno altro che a Napoli, a Roma, a Genova e a Milano, perchè oggi che parliamo, dei corsi ufficiali non se ne fanno che in queste scuole; ma domani noi potremo avere degli incaricati, come speriamo di averli, nelle altre Università. Perchè allora privare queste altre Università del diritto di perfezionare, a sensi del regolamento universitario, quelli che vogliono dedicarsi all'odontoiatria?

Quindi io proporrei di lasciar la frase « ove alla promulgazione della presente legge esiste insegnamento ufficiale ecc. » e dire invece « nelle Università e negli Istituti superiori universitari ove esiste un insegnamento ufficiale di odontoiatria, saranno istituite scuole per i medici chirurghi che vogliono perfezionarsi nella specialità ». Ciò perchè il corso non è per creare *ex novo* un dentista, ma per perfezionarlo dappertutto dove esiste un corso ufficiale per l'insegnamento; e perchè l'insegnamento universitario deve valere ugualmente per tutte le Università del Regno.

Se domani noi avremo la fortuna di avere un incaricato a Torino, come abbiamo già un libero docente; se domani dico avremo un incaricato, noi dovremo aver diritto già fin d'ora di aprire una scuola in detta Università, come esiste nelle altre prima indicate; e così a Bologna ed a Firenze ed ovunque dove esistono o hanno esistito dei corsi universitari.

GRASSI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRASSI. Io desidererei di fare alcune osservazioni sopra il primo comma dell'art. 2, il quale dice: « Nel termine di tre anni il Ministero della pubblica istruzione provvederà ad istituire speciali corsi d'odontoiatria e protesi dentaria, gradatamente, presso le Facoltà mediche del Regno ». Ora io vorrei che questo comma fosse alquanto modificato, perchè, come ci ha detto anche l'onorevole relatore, gli odontoiatri, che veramente meritano questo nome, in Italia si contano presso a poco sulle dita e occorrono parecchi anni per approfondirsi in questa specialità. Ora come faremo in tre anni ad occupare degnamente le nostre cattedre universitarie con insegnanti d'odontoiatria?

È stato uno degli errori fondamentali, che abbiamo tante volte commesso per tante materie, quello di fare in tutte le Università delle istituzioni e creare le persone per queste, invece di creare le istituzioni quando c'erano le persone. Dobbiamo dunque lasciare un larghissimo lasso di tempo, dieci o quindici anni, perchè le varie cattedre possano essere occupate da insegnanti capaci. Io ricordo che mi trovava a Heidelberg, quando si andavano istituendo nel Regno d'Italia le cattedre di igiene.

Esistevano di già a Cagliari ed a Sassari, e mancava ancora ad Heidelberg, la quale ha istituito questo insegnamento, quando ha avuto un igienista valoroso.

Non vorrei dunque che questa legge aprisse l'adito a far diventare professori tanti odontoiatri, che non sono affatto degni di esserlo. Credo che bisogna andare molto adagio per questa strada, e perciò vorrei che questo articolo fosse circondato di maggiori garanzie.

GOLGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOLGI. Io non posso che associarmi alle dichiarazioni ora fatte dal collega senatore Grassi

e richiedere che il primo comma venga sostanzialmente modificato come egli ha proposto; aggiungo che, fatta questa modificazione, sopprimerei tutto il resto. A me pare che il contenuto dei due commi che vengono appresso non sia a posto in questa legge.

Il comma secondo contiene delle disposizioni molto precise riguardo alla costituzione delle Commissioni esaminatrici, ed io domando se questo non è oggetto di regolamento? È da osservarsi del resto, che il vigente regolamento universitario già contiene le precise norme da osservarsi per la costituzione di quelle Commissioni. Esse sono nominate dal rettore su proposta delle Facoltà.

Quanto al comma terzo, l'osservazione che io devo fare coincide in parte con quella del senatore Foà. « Nelle Università e negli Istituti superiori ove, alla promulgazione della presente legge, esiste insegnamento ufficiale, ecc., saranno istituiti — dice il comma terzo dell'articolo 4 proposto dall'Ufficio centrale — corsi per l'istruzione dei medici chirurghi che vogliono dedicarsi alla specialità ».

Su questo punto a me pare si imponga una spiegazione.

Io non posso non riferirmi al regolamento per le Facoltà mediche e precisamente agli articoli dal 13 al 20, i quali sono appunto rivolti a disciplinare gli Istituti speciali di perfezionamento; da questi articoli risulta la facoltà data a tutte le Università di istituire speciali corsi di perfezionamento per una serie di discipline fra le quali è compresa l'odontoiatria. Pertanto, ove esiste l'insegnamento dell'odontoiatria, secondo le disposizioni regolamentari ora ricordate, si potranno istituire corsi speciali di perfezionamento di odontoiatria e protesi dentaria. Il vigente regolamento speciale per le Facoltà mediche contiene tutte le norme del caso!

Ora, il terzo comma dell'art. 4, come è stato formulato dall'Ufficio centrale, potrebbe far supporre una limitazione rispetto alle disposizioni che a quest'ora già esistono!

Il dire in una legge che « nelle Università ove alla promulgazione della presente legge esiste ecc. », farebbe supporre che le altre Università ove alla pubblicazione della legge non esiste quell'insegnamento, non potranno in al-

cun modo provvedere ai corsi di perfezionamento giusta le accennate norme regolamentari.

Nota del resto che le disposizioni dei citati articoli sono molte precise e si succedono molto logicamente, e l'art. 20 conclude stabilendo che l'Istituto, in base al risultato di esami, rilascia un diploma firmato dal direttore dell'Istituto e dal rettore dell'Università.

Ora, io vorrei sapere, colla voluta precisione quale posizione in virtù di questa legge verrebbe fatta agli Istituti di perfezionamento a cui è già provveduto.

È possibile che la legge d'oggi faccia in parte scomparire quello che già esiste?

Devo d'altra parte rilevare che le disposizioni che nel regolamento attuale figurano negli articoli 13 e seguenti fino al 20, hanno un riscontro nelle disposizioni già sancite nel regolamento universitario del 1902.

È ad ogni modo troppo evidente che con questi due commi si entra nella serie delle cose che non sono ancora ben maturate. Ciò che avvalora sempre più la mia idea che la questione meriterebbe di essere ulteriormente ponderata e studiata. Ma poichè si deve procedere, io formalmente propongo che i due commi in questione siano soppressi.

RIGHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIGHI. Non sembri strano ai miei egregi colleghi che io prenda la parola in questa discussione nella quale non ho altra competenza che quella dolorosa che ognuno di noi possiede quando debba ricorrere all'opera del dentista. Io parlo a nome di vari colleghi presenti ed assenti, in quanto che per lo meno la prima dizione proposta per questo articolo dell'Ufficio centrale sembrava, secondo noi, consacrare un pericolo per certe Università ed anche per l'Università di Bologna che, come è naturale, mi preme un po' più delle altre.

Infatti, con quella dizione ci sembrava che si venisse a stabilire una specie di privilegio per tre Università, che nell'articolo erano nominate, alle quali si era aggiunta poi la Scuola superiore di Milano. Ora noi non potevamo credere che si volessero creare dei privilegi. Noi pensavamo che ci potesse essere una ragione geografica, diciamo così, una specie di rete mediterranea, alla quale mancava la rete adriatica per l'equilibrio.

In realtà l'Ufficio centrale ci ha dato prova di non aver queste prave intenzioni. Ad ogni modo, appunto per questo, appunto perchè ci sembrerebbe che con questa dizione fosse chiuso l'adito ad altre Università di istituire i corsi necessari per questi diplomi di perfezionamento, così io, a nome di altri miei colleghi, mi associo alla proposta di emendamento fatta dall'onor. senatore Foà.

Ricordo poi come l'Università di Bologna abbia in questa materia un qualche diritto speciale, perchè, molti lo sapranno, fin da più di ottanta anni, in questa Università esisteva una simile scuola, le cui tracce ultime non sono molto lontane, tanto che io le ricordo benissimo. Si può anzi dire che questa scuola ha funzionato sempre senza interruzione, giacchè fin da allora si comprese la necessità di istituire questo insegnamento e di regolarizzare così l'esercizio di questa, che è un'arte e una professione più che necessaria, addirittura indispensabile.

Quindi, persuaso dalle spiegazioni fornite dal relatore, che quelle cattive intenzioni di specializzazione non esistono, ho piena fiducia che l'Ufficio centrale accetterà l'emendamento proposto dal senatore Foà, senza del quale, lo dico francamente, crederei di commettere una ingiustizia, dando il mio voto a questo disegno di legge, se esso fosse interpretato in maniera così restrittiva.

LUCIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANI. Mi permetto di aggiungere poche altre parole in questa discussione.

Mi pare che dalle osservazioni fatte intorno a questo art. 2 risulti evidente, per quello che ha detto l'onorevole Grassi, che non bisogna limitare a soli tre anni il tempo che occorre per provvedere tutte le Università degli insegnanti necessari per i corsi di odontoiatria.

Inoltre evidentemente risulta che il secondo comma, tanto per le ragioni svolte dal prof. Foà e dal prof. Righi, quanto per ciò ha detto il collega Golgi, sia assolutamente superfluo in un articolo di legge. Tutto al più esso può rientrare nel regolamento, ed anzi il prof. Golgi ha chiaramente dimostrato come appunto nel regolamento rientri non solo il secondo comma, ma anche il 3° il quale non fa che stabilire che quelle Università le quali hanno un inse-

gnamento d'odontoiatria possano fare anche una scuola di perfezionamento o di complemento per coloro, che prima o dopo la laurea medico-chirurgica, intendono specializzarsi nella pratica odontoiatrica.

Quindi la conclusione che io tiro da queste disquisizioni già svolte sufficientemente, è che il miglior partito per avere una formola chiara e abbastanza generale, che comprenda tutto quanto si desidera, sia tornare al testo preciso dell'art. 2 di questo disegno di legge, votato dalla Camera dei deputati. Il testo preciso del secondo articolo, come ci è venuto dalla Camera, mi sembra perfetto nel modo come fu formulato. Esso esclude tutte quelle particolarità e specificazioni che si sono volute aggiungere, a mio parere, molto inopportunamente, essendo già contemplate dal vigente regolamento generale universitario.

DURANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DURANTE, *relatore*. Risponderò brevemente ad alcune osservazioni fatte da qualche nostro collega.

Per quel che riguarda l'istituzione delle scuole di perfezionamento noi non possiamo evitare l'indicazione dei luoghi dove esse si debbono fondare, senza di che ci troveremo nella dolorosa posizione di vedere il ministro della pubblica istruzione alle prese con tutte le Università del Regno, poichè non ve ne sarà alcuna che non vorrà avere scuola di perfezionamento.

Si osserva che il regolamento generale universitario ammette le scuole di perfezionamento in ogni Università. Ebbene le Università istituiscano pure questi corsi. La questione però sta nei mezzi finanziari cui deve provvedere il Governo. Ora se vi sono delle Università, come quelle di Bologna, di Palermo, di Firenze, Torino, che vogliono fare a loro spese, o con l'intervento di una associazione, una scuola di perfezionamento in odontoiatria, padronissime di farlo. Ma io sono persuaso che tutte queste scuole non raggiungeranno lo scopo perchè i mezzi necessari per fare una vera scuola di perfezionamento sono abbastanza onerosi. Se noi non limitiamo queste scuole a poche Università (ed io vorrei restringerle ad una sola come ha fatto l'Austria); credo che scuole di perfeziona-

mento non se ne faranno, o nasceranno e vivranno rachitiche.

Questa è la mia convinzione. Quindi io non accetterei le proposte fatte dai vari colleghi in questo senso, e credo che non l'accetterebbe neppure l'Ufficio centrale.

Per quel che riguarda il timore espresso dal collega senatore Grassi, che cioè mancherebbe il personale adatto, se in tre anni si creassero i 18 incarichi per l'insegnamento della odontoiatria nelle varie Università, faccio notare che è bensì vero che nel termine di 3 anni dovrebbero essere istituiti questi incarichi; ma poichè l'insegnante deve essere nominato passando attraverso il Consiglio superiore, io dico che con tale garanzia il valore dell'insegnante non può essere dubbio; ad ogni modo, nel caso contrario, la cattedra rimarrebbe vacante temporaneamente.

Quando era in facoltà del ministro di nominare incaricati, allora certamente le pressioni politiche avrebbero forzato il ministro il quale perciò avrebbe creato non 18 ma anche 20 e più cattedre. Oggi però non è così semplice la cosa, poichè non vi è incarico d'insegnamento che non debba essere vagliato dal Consiglio superiore. In conseguenza il punto di vista del senatore Grassi non mi preoccupa. Gli insegnanti nelle scuole di perfezionamento saranno nominati gradualmente e quando vi sarà il personale adatto. Intanto funzionando presto le scuole di perfezionamento ci daranno esse quella classe di valenti odontoiatri che saranno capaci di insegnare, almeno come incaricati.

Detto ciò, mi pare di non aver da rispondere ad altre osservazioni.

DINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI. Ho chiesto la parola perchè mi pare che si stiano creando degli equivoci. Quando sia approvato il primo comma di questo articolo che dice: « nel termine di 3 anni il ministro della pubblica istruzione provvederà ad istituire speciali corsi di *odontoiatria* e di *protesi dentaria* » questi corsi diventano insegnamenti obbligatori. Allora il Consiglio superiore non vi entra più, poichè esso si occupa solo dei corsi di materie complementari, non di quelli di materie obbligatorie.

Che cosa avverrà allora? Avverrà questo: attualmente ci sono incaricati ufficiali di odon-

toiatra in tre Università, a Genova, a Roma e a Napoli, e, a dire il vero, essendo l'odontoiatria finora insegnamento complementare, quando fu chiesto d'istituirli, le proposte andarono al Consiglio superiore e per alcuni dei proposti il Consiglio superiore dette parere contrario. Il ministro del tempo li nominò lo stesso, per cui alcuni, di quelli che vi sono ora, furono dapprima nominati malgrado il parere contrario del Consiglio superiore.

D'ora innanzi, se questo disegno di legge sarà approvato, ne avverrà che nelle varie Facoltà universitarie ci saranno subito dei giovani, i quali domanderanno la libera docenza in odontoiatria e potranno averla anche per esame. Otterranno questa libera docenza, poichè tutti sanno, e lo abbiamo lamentato tante volte noi stessi, che la libera docenza ora si ottiene con molta facilità; e, ottenuta la libera docenza, la Facoltà li proporrà come incaricati per quest'insegnamento, e gl'incarichi saranno dati anche senza la garanzia del parere del Consiglio superiore, perchè l'odontoiatria sarà diventata materia obbligatoria.

A meno poi che non si voglia dare un privilegio alle tre Università che hanno ora l'insegnamento, ed alcune di esse lo hanno avuto nel modo che ho detto poco fa, bisogna accettare l'emendamento proposto dal senatore Foà e dire che si istituiranno corsi speciali di perfezionamento là dove esistono insegnamenti ufficiali di odontoiatria e protesi dentaria; e quindi questi corsi dovranno presto istituirsi dappertutto, nè si dovrà affatto pensare, stando alle disposizioni di questa legge, se le Facoltà mediche avranno o no i mezzi per istituirli.

Il collega Durante diceva: « Se si vorrà, si potranno istituire, ma bisognerà avere i mezzi »; ora, non sarà affatto così, poichè, con questo articolo di legge, appena ci saranno incarichi qualsiansi, il corso di perfezionamento dovrà essere istituito.

Io credo quindi che questi due commi potranno portare ad inconvenienti gravissimi e penso perciò che sarebbe opportunissimo d'accogliere la proposta fatta, mi pare, dal collega Luciani, di sopprimerli ambedue, e (non sono competente e non posso quindi pronunziarmi nettamente) penso anch'io che forse sia molto meglio tornare all'articolo quale fu votato dalla Camera, il quale stabiliva che questi insegna-

menti dovranno essere istituiti ove vi siano i mezzi necessari, e non richiedeva affatto che le Commissioni di esami per le materie chirurgiche dovessero sempre essere composte nel modo che è detto qui. Ma quando mai in una legge si sono determinati casi di questo genere? Finora siffatte cose erano materia di regolamento. Non vi è nessun articolo di legge, nè della legge Casati nè di altre, che abbia detto che nelle Commissioni di esame vi debba essere Tizio o Caio, e qui si verrebbe a stabilire per legge che ci devono essere gli insegnanti di certe materie speciali privilegiate, e in sostanza si arriverebbe a dire che ci dovrebbero essere sempre i tre incaricati attuali dell'insegnamento di odontoiatria. Non vi è stata che la legge Bonghi, la quale ha stabilito che vi debba essere un libero docente nella Commissione, ma non è detto che vi debba essere il professore della materia A, della materia B, ecc.

Sono particolarità queste che devono essere lasciate al potere esecutivo ed al Consiglio superiore, che dovrà approvare il regolamento relativo. Quindi, anche per questa ragione, io credo che non sia opportuno introdurre nella legge nè il secondo nè il terzo comma di questo articolo, come non è opportuna la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 4, e mi riservo di combatterla espressamente, perchè con essa, nello stabilire il modo di composizione della Commissione giudicatrice, in fondo si verrebbero a stabilire privilegi, e tutt'altro che lievi, per coloro che attualmente sono incaricati di questi insegnamenti ufficiali. E perciò questi due comma dell'art. 2 devono essere tolti di mezzo, come pure deve esser tolta dall'art. 4 quella disposizione che stabilisce come deve essere composta la Commissione giudicatrice.

FOÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOÀ. Viste le difficoltà non piccole che si presentano nella discussione dell'art. 2, soprattutto dopo le dichiarazioni meno transigenti dell'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, io sono di parere che, salvo poche modificazioni, possa accettarsi la proposta del collega Luciani, di ritornare all'art. 2 della Camera. Permettetemi che io lo rilegga ed esponga brevemente le modificazioni che crederei di apporvi.

L'art. 2 approvato dalla Camera dice: « Entro un quinquennio a partire dalla promulgazione della presente legge, il Governo provvederà ad istituire speciali corsi di odontoiatria e protesi dentaria presso Istituti chirurgici di quelle Facoltà mediche del Regno, le quali dimostrino di possedere i mezzi necessari e le persone capaci di quell'insegnamento, secondo i più recenti progressi della specialità ». Ora io non propongo che due modificazioni. Invece di dire: « entro un quinquennio » io direi: « a partire dalla promulgazione della presente legge, il Governo provvederà *gradatamente* ad istituire speciale corsi di odontoiatria e protesi dentaria, in quelle Facoltà mediche del Regno (non presso Istituti chirurgici) le quali dimostrino di possedere i mezzi necessari e le persone capaci di quell'insegnamento secondo i più recenti progressi della specialità ».

Il motivo della mia modificazione è questo: che, dicendo « gradatamente », non occorre fissare piuttosto tre che cinque o più anni. È già in facoltà del Ministero di andare adagio, ed esso deve istituire queste cattedre solo quando vi siano mezzi e persone, quindi ha un freno sufficiente.

Quanto poi agli speciali corsi negli Istituti chirurgici, io sostituisco la dizione: nelle Facoltà mediche; perchè può darsi che vi sia un libero docente che abbia nell'ospedale un ambulatorio e i mezzi necessari, e non è utile vincolarlo all'Istituto di clinica chirurgica, il quale potrebbe anche non desiderarlo.

Quindi lasciamo la dizione nelle « Facoltà mediche », senza fissare come sede un determinato Istituto.

Faccio pertanto formale proposta che sia adottato l'art. 2 della legge quale fu votato dalla Camera dei deputati, salvo le poche modificazioni che ho proposto, rimanendo ritirato completamente l'art. 2 dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Foà a far pervenire alla Presidenza, per iscritto, la sua proposta.

LUCIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANI. Io avevo proposto di adottare semplicemente l'art. 2 come ci è venuto dalla Camera. Le modificazioni che vorrebbe arrecarvi il collega Foà mi sembrano, a dir vero, poco importanti; perchè il dire entro un quin-

quennio, o dire gradatamente, su per giù è la stessa cosa. Non insisto però su questo; se pre-valesse la formola modificata dal senatore Foà non mi opporrei.

Mi duole però che al senatore Foà ripugni che le scuole odontoiatriche siano annesse agli istituti chirurgici. Mi pare questa una idea da non doversi lasciar cadere, anche per ragione finanziaria, e perchè in certe Università piccole, dove sarebbe difficile assai la formazione di un nuovo Istituto con nuovo gabinetto, potrebbe questo insegnamento della odontoiatria, ove fosse aggregato alle cliniche chirurgiche, avere una parte di quei mezzi che occorrono all'insegnamento stesso.

Nel concetto del decreto-legge Baccelli, sugli *Istituti scientifici*, vi era che in questi potessero essere riuniti ed aggregati diversi insegnamenti. In seguito questa, che era un'idea organica non disprezzabile, è andata perdendosi; ogni insegnante ha voluto essere autonomo, libero, e ha voluto avere un Istituto speciale da dirigere. Credo che l'attuazione progressiva di questa tendenza sia stata il principio della decadenza del concetto primitivo, il quale ammetteva l'esistenza di Istituti complessi con un direttore, e con dei sotto-direttori, ciascuno attendendo ad una speciale sezione.

Capisco che gl'interessi e i rapporti personali tra diversi insegnanti, che non sempre sono armonici, han consigliato di recedere dal rigido ordinamento primitivo; ma certamente l'aver ecceduto su questo campo ci ha condotto ad un frazionamento degli Istituti altamente nocivo agli scopi della scienza, dell'insegnamento e dell'economia. Per esempio, l'Istituto di fisiologia fu a Napoli e a Roma diviso in un Istituto di *fisiologia generale*, e in un altro di *fisiologia umana*; mentre se si fossero mantenuti riuniti in una sola direzione, i rispettivi insegnanti avrebbero goduto di ben più larghi mezzi di studio, e del vantaggio inestimabile del lavoro collettivo e del reciproco controllo.

Credo, per queste considerazioni, sulle quali del resto ascolterò il parere dei colleghi e del relatore, che debba essere mantenuto l'articolo come ci è venuto dalla Camera, vale a dire che gl'insegnamenti di odontoiatria siano possibilmente annessi agli Istituti chirurgici, almeno nelle minori Università che difettano di locali e di larghi mezzi.

#### Presentazione di relazione.

FRANCHETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FRANCHETTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Provvedimenti a favore dell'industria del petrolio ».

PRESIDENTE. Do atto all'onore Franchetti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

#### Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Continuiamo la discussione del disegno di legge n. 405.

MARAGLIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MARAGLIANO. Accetto volentieri la proposta del collega Foà relativamente all'art. 2. Osservo però che il comma terzo di quell'articolo, come è stato redatto dall'Ufficio centrale, dice così: « Nelle Università e negli Istituti superiori universitari, ove alla promulgazione della presente legge esiste l'insegnamento ufficiale di odontoiatria e protesi dentaria, saranno istituiti corsi per la istruzione dei medici chirurghi che vogliono dedicarsi alla specialità ».

Ora, questo terzo comma non guasta per nulla la questione di massima che è trattata nell'altra parte dell'articolo, modificato come vorrebbe il collega Foà.

Viene osservato che il regolamento universitario provvede a questi corsi speciali.

Sta bene, ma dal momento che facciamo una legge che regola l'esercizio della odontoiatria, non è male che questi corsi di perfezionamento siano considerati dalla legge.

Vi sarebbe ancora da correggere una frase: si dice « dove esiste un insegnamento speciale di odontoiatria ». Questo, in verità, non basta, si deve dire: « dove esiste un Istituto od una scuola di odontoiatria » usando la dicitura voluta dal regolamento.

Perciò a me pare che la prima parte dell'articolo come lo ha proposto il senatore Foà, serva a risolvere la questione di massima; la seconda parte, che il collega Foà non dovrebbe rifiutare di conservare (se è un pleonasma non guasta) integra il concetto della legge.

Io non-tengo affatto che vi sia la frase: « ove alla promulgazione della presente legge » ma

desidererei che si dicesse: « nelle Università e negli Istituti superiori, ove esiste una scuola di odontoiatria e di protesi dentaria saranno istituiti corsi », ecc.

Il terzo comma verrebbe così ad integrare il secondo e direbbe: « Nelle Università e negli Istituti superiori universitari ove esiste una scuola di odontoiatria e di protesi dentaria saranno istituiti corsi per i medici chirurghi che vogliono perfezionarsi nella specialità ».

Questa aggiunta, è tanto più necessaria, perchè nel primo comma non si tiene conto di quelle Università nelle quali queste scuole esistono già.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO. Vedo che siamo tanto in pochi, mentre si tratta di una discussione così importante e così aggrovigliata, mi si perdoni la parola, come la presente. Per finirla, e per la stessa dignità del Senato, domando all'onorevole nostro Presidente di constatare se siamo in numero legale, e questo a termini dell'articolo 44 del nostro regolamento.

PRESIDENTE. Io credo che in una siffatta complicazione di proposte e di controposte, sarebbe opportuno dar tempo ai proponenti di accordarsi per potere cominciare a mettere a partito i vari emendamenti.

FOÀ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FOÀ. Desidero dire due sole parole al collega Luciani ed al collega Maragliano.

Al collega Luciani devo dire che il nostro articolo non urta il suo concetto che questa scuola sia presso un Istituto chirurgico. Là dove le condizioni saranno favorevoli, le Facoltà la aggregheranno agli Istituti chirurgici, ma noi dobbiamo lasciare libertà di regolare questi corsi nel modo migliore suggerito dalle condizioni locali.

Posso garantire, che, per esempio, da noi a Torino, esiste un libero docente di odontoiatria il quale ha esercitato il suo insegnamento nella Poli-ambulanza dell'ospedale maggiore, ove si trova una quantità di materiale che si dovrebbe trasportare in una sala della clinica chirurgica, dove forse starebbe a disagio.

Quanto agli strumenti necessari egli stesso

ne possiede ed in parte ne potrebbe offrire l'ospedale. Perchè volerlo costringere ad andare nella sala del professore di chirurgia? Dunque, teoricamente, va bene ciò che si dice; praticamente, ammettiamo che le Facoltà, dove tutto lo consenta, introducano l'odontoiatria nell'Istituto chirurgico; ma noi proponiamo la formula più generica « nelle Facoltà mediche », così il corso sarà regolato secondo le circostanze locali.

Quanto alla proposta del senatore Maragliano, non ho nessuna difficoltà di accogliere come aggiunta al mio emendamento l'ultimo comma modificato dell'art. 2, purchè, come egli ha detto esplicitamente, siano tolte le parole « ove alla promulgazione della presente legge esiste insegnamento ufficiale ». Io non ho difficoltà di accogliere l'aggiunta, per quanto possa pensare che sia superflua, perchè il regolamento stesso ammette che là dove ci sono più insegnamenti affini questi possono convergere al fine di creare delle scuole di perfezionamento.

Prego l'onor. Presidente di leggere la mia proposta.

PRESIDENTE. Il senatore Foà propone che l'art. 2 sia così modificato: « A partire dalla promulgazione della presente legge, il Governo provvederà, gradatamente, ad istituire speciali corsi d'odontoiatria e protesi dentaria in quelle Facoltà mediche del Regno, le quali dimostrino di possedere i mezzi necessari e le persone capaci di quell'insegnamento, secondo i più recenti progressi delle specialità ».

CRE DARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRE DARO, *ministro della pubblica istruzione*. Come il Senato sa, questo disegno di legge è di origine parlamentare: alla discussione dell'altro ramo del Parlamento fu portato improvvisamente, senza che il ministro avesse avuto il tempo d'intendersi colla Commissione.

Al Senato fu presentato cogli emendamenti, senza che sia avvenuto uno studio lungo ed esauriente fra l'Ufficio centrale ed il ministro. Solo stamane io potei trovarmi coll'Ufficio centrale ed avere con esso uno scambio d'idee.

In questo articolo 2, io credo sia un equivoco, che debba essere dissipato, perchè l'Ufficio centrale rimane sempre nell'antico concetto di una scuola completa d'odontoiatria, e se si parla di questa scuola completa, al di fuori degli istituti considerati dai nostri regolamenti, bisogna costituire anche un organico, che deve essere annesso al disegno di legge. Io invece intendo che si parli soltanto di istituti di perfezionamento, di cui è già cenno negli articoli 12 e 13, del regolamento speciale per la facoltà di medicina. A costituire questi istituti certo non occorre un articolo speciale di legge, ma per dare importanza a questa nuova disciplina, non nuoce che il comma ci sia. Mi preme di affermare questo, perchè la spesa per lo Stato, in questo caso, non ci sarebbe: si tratterebbe di raggruppare insegnamenti che già esistono nella Facoltà, e dirigere gli studenti a perfezionarsi nella odontoiatria.

Mi pare però, dal discorso tenuto testè dal relatore, che nel suo pensiero rimanga ancora il concetto di limitare queste scuole a poche Università e di farne istituti speciali. In questo caso debbo ripetere il concetto espresso stamane nel seno dell'Ufficio centrale, e prego il Senato di presentare un organico che sia annesso alla legge, e che con la legge sia discusso, perchè altrimenti il ministro si troverebbe poi nella condizione di dover formare esso questo organico, e di dover chiedere al Tesoro dei fondi di cui non è cenno nella legge.

Quanto al comma secondo, è vera la osservazione fatta dall'illustre senatore, che delle Commissioni di esami deve occuparsi il regolamento. Ma anche qui siamo un poco nell'equivoco. Noi vogliamo che questo insegnamento di odontoiatria acquisti importanza, ma non arriviamo fino a rendere obbligatorii gli esami per gli studenti, perchè siamo tutti d'accordo nell'ammettere che gli esami speciali siano già troppi nelle nostre Università; si è presa quindi una via di mezzo, e cioè il rappresentante della materia entrerà nelle Commissioni esaminatrici delle discipline chirurgiche, e poichè questo caso non è considerato nel regolamento attuale, è necessario che sia contemplato nella legge.

Ma in ogni modo, e per l'ora tarda e per

rispettare la buona consuetudine del Senato di sospendere le sedute alle ore 18, credo conveniente un altro scambio di idee tra l'Ufficio centrale, il ministro ed i proponenti i diversi emendamenti.

Questo anche perchè gli emendamenti presentati lì per lì non possono essere seriamente esaminati.

La mia proposta è dunque che si riesamini ancora (anche subito, se l'Ufficio centrale ed i proponenti i diversi emendamenti lo credono) questo articolo, in seno all'Ufficio centrale. (*Approvazioni*).

DURANTE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DURANTE, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta la proposta dell'onor. ministro, ma fin da ora io debbo rilevare che la discussione si è talmente allargata, talmente si è in essa divagato che siamo usciti dall'argomento stretto della questione; ne siamo usciti per il desiderio che ciascuno ha di vedere questo insegnamento dell'odontoiatria in tutte le Università nella forma più elevata che si possa mai dare; ma ciò sarà causa di una inesauribile discussione, come è stato causa delle proposte che sono state fatte dai diversi oratori che hanno parlato. In questo modo però noi non arriveremo mai in fondo all'argomento. Io ho questa convinzione e credo che l'Ufficio centrale la condivide. Noi finiremo per lasciare l'insegnamento tale e quale è stato impartito finora in quelle poche Università che l'hanno avuto, finiremo per avere altri insegnamenti elementari in tutte le altre Università, senza che essi abbiano quell'efficacia che noi tutti desideriamo.

I colleghi non conoscono forse le scuole di odontoiatria; io le ho visitate, le ho studiate, e ho rilevato che vi sono delle scuole nelle quali insegnano nientemeno che 50 fra professori, assistenti preparatori e meccanici, tanto è complicato in America l'insegnamento dell'odontoiatria.

CRE DARO, *ministro della pubblica istruzione*. Bisognerebbe fare un organico apposta!

DURANTE, *relatore*. Non ci mancherebbe altro se noi volessimo fare altrettanto in tutte le nostre Università! Il bilancio del Ministero della pubblica istruzione non sarebbe forse neppure sufficiente pel solo insegnamento dell'odontoiatria!

Ora, io non dico di fare delle Facoltà così ipertrofiche, come in America, ma vorrei che si facessero delle Facoltà che potessero funzionare in modo da dare specialisti valenti all'insegnamento, specialisti utili alla società.

Ora, se noi vogliamo arrivare a tanto con una modificazione di questo articolo, riuniamoci pure come ha proposto l'onor. ministro. Ma se si vuole modificare radicalmente il concetto ispiratore di questo disegno di legge in modo che l'insegnamento della odontoiatria possa farsi in tutte le Università con le stesse norme che debbono regolare i corsi di perfezionamento, noi non arriveremo mai ad avere dentisti, non arriveremo mai ad avere scuole di odontoiatria. Questo io lo assicuro nel modo più formale.

Un collega dell'Ufficio centrale mi fa anzi osservare come mai da noi si vogliono tante scuole di perfezionamento d'odontoiatria, mentre in Austria ce ne è una sola, che risiede a Vienna.

Questo non vuol dire, in Austria c'è appena un paio di scuole di medicina legale. Noi non possiamo fare altrettanto perchè abbiamo la nostra storia che ha delle speciali esigenze e ci vuol pazienza!

PRESIDENTE. L'on. ministro della pubblica istruzione ha pregato il Senato di voler rinviare la discussione del disegno di legge alla prossima seduta per dar tempo all'Ufficio centrale, al ministro e ai proponenti i diversi emendamenti, di accordarsi su talune questioni per le quali vi è dissenso.

Credo pertanto opportuno, non facendosi osservazioni in contrario, di rinviare il seguito della discussione di questo disegno di legge alla prossima seduta, che avrà luogo dopo domani mercoledì, dovendo domani i signori senatori partecipare alle onoranze che saranno rese al compianto Re Umberto I.

#### Per la nomina di una Commissione.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Io debbo rivolgere una vivissima preghiera all'onorevole signor Presidente ed al Senato.

L'altro ramo del Parlamento ha provveduto alla nomina dei suoi rappresentanti nel Consiglio superiore della pubblica istruzione. Ora, io mi permetto di pregare il Senato di voler fare altrettanto, mettendo questa nomina all'ordine del giorno di una delle sedute della settimana entrante.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'onorevole ministro della pubblica istruzione prega perchè all'ordine del giorno di una delle sedute della settimana entrante sia messa la nomina dei rappresentanti del Senato del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Se non si fanno osservazioni in contrario, così si intenderà stabilito.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Ampliamento del silurificio di S. Bartolomeo e impianto di un'officina torpedinisti:

Senatori votanti . . . . .	106
Favorevoli . . . . .	87
Contrari . . . . .	19

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1909 che permette la costruzione e l'ampliamento di edifici destinati ai servizi della difesa marittima nelle aree demaniali della zona falcata del porto di Messina:

Senatori votanti . . . . .	106
Favorevoli . . . . .	87
Contrari . . . . .	19

Il Senato approva.

Lotteria a beneficio dell'Asilo nazionale per gli orfani dei marinai in Firenze:

Senatori votanti . . . . .	106
Favorevoli . . . . .	38
Contrari . . . . .	68

Il Senato non approva.

Tombola telegrafica a favore degli ospedali riuniti di Montepulciano:

Senatori votanti . . . . .	106
Favorevoli . . . . .	31
Contrari . . . . .	75

Il Senato non approva.

Proclamo il risultato della votazione per la nomina:

a) di un componente della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori;

Senatori votanti . . . . . 109

Maggioranza . . . . . 55

Il senatore Cefaly . . . . . ebbe voti 56

» San Martino . . . . . » 39

Voti nulli o dispersi . . . . . 6

Schede bianche . . . . . 8

Eletto il senatore Cefaly.

b) di un componente della Commissione per le petizioni;

Senatori votanti . . . . . 108

Maggioranza . . . . . 55

Il senatore Bertetti . . . . . ebbe voti 80

Voti nulli o dispersi . . . . . 8

Schede bianche . . . . . 20

Eletto il senatore Bertetti.

c) di due membri del Consiglio centrale per le scuole italiane all'estero.

Senatori votanti . . . . . 108

Maggioranza . . . . . 55

Il senatore Malvezzi . . . . . ebbe voti 81

» Maurigi . . . . . » 64

» Lamberti . . . . . » 4

» De Sonnaz . . . . . » 4

Voti nulli o dispersi . . . . . 22

Schede bianche . . . . . 13

Eletti i senatori Malvezzi e Maurigi.

Leggo ora l'ordine del giorno per la seduta di mercoledì 15, alle ore 15:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Sull'obbligo della laurea in medicina e chirurgia per l'esercizio della odontoiatria (N. 405);

II. Interpellanza del senatore Rattazzi al Presidente del Consiglio dei ministri sullo svolgimento dei lavori parlamentari.

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Per gli studi di perfezionamento degli uditori giudiziari (N. 452);

Costituzione in comune autonomo della frazione di Chiuppano (N. 443);

Costituzione in comune autonomo della frazione di Bompensiere (Montedoro) (N. 442);

Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Forlimpopoli, Coriano, Mercato Saraceno, Montescudo, Sarsina, Cesenatico e Savignano di Romagna; dei ricoveri di mendicizia di Bertinoro, Gatteo, Sogliano al Rubicone, Longiano, Poggio Berni, Santarcangelo di Romagna, San Mauro di Romagna, e degli asili infantili di Montiano e Gambettola (N. 463);

Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Bibbiena, Pieve Santo Stefano e Poppi (N. 464);

Lotteria a favore degli ospedali di Girgenti e del comune di S. Stefano Quisquina (N. 465);

Tombola telegrafica a favore dell'ospedale Vittorio Emanuele II di Caltanissetta (N. 466);

Modificazioni al ruolo organico del personale degli archivi di Stato (N. 457);

Proroga dei termini per la revisione straordinaria delle liste elettorali commerciali (Numero 489);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 17,687.18 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1909-1910 concernenti spese facoltative (N. 505);

Approvazione di maggiori assegnazioni di lire 8363.15 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1909-910 (N. 497);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 31,091 verificatesi nelle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1909-910 concernenti spese facoltative (N. 500);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 879,589.57 sopra alcuni capitoli concernenti spese obbligatorie e d'ordine del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1909-910 risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso (N. 511);

Approvazione dell'eccedenza d'impegni per la somma di lire 166,893.94 verificatesi sulle assegnazione del capitolo n. 44 « Scuole all'estero - Spesa facoltativa » dello stato di

---

LEGISLATURA XXIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1911

---

previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1910-911 (Numero 510):

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1910-911 (N. 512);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).  
La seduta è sciolta (ore 18).

---

Licenziato per la stampa il 18 marzo 1911 (ore 11).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.